

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

PROVINCIA DI TRENTO

REP. n. _____ /PR. del _____.

SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ART.

1 COMMA 668 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E DEL D.P.R. N. 158/1999.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ tra la Comunità della Valle di

Sole ed il Comune di _____ come di seguito rubricati:

1. Redolfi Guido, nato a Cles il 03/01/1970, in qualità di Commissario pro tempore della Comunità della

Valle di Sole con sede in Malè via della Gana, n. 10 (C.F. 92019720223 – P.IVA 02192020226), il

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che

rappresenta a ciò autorizzato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1616 d.d. 16/10/2020 e n.

1344 dd. 7.08.2021;-----

2. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di

_____ con sede in _____ via _____ (C.F. _____), il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta a

ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. ____ d.d. _____;-----

PREMESSO:

- che l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, come attuato dal D.P.R. n. 158/1999, ha stabilito per tutti i

Comuni l'abrogazione della tassa R.S.U. disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993, e

la sua sostituzione con una tariffa rifiuti, da applicare secondo le modalità stabilite dal medesimo D.P.R.

n. 158/1999;-----

- che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile

2017 ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al

servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto nelle

forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;

- che come previsto dall'art. 1, comma 667 (attuato dal D.M. 20/04/2017) e comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva applicata e riscossa dall'Ente Gestore;-----
- che dall'1/1/2022 la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva sarà in vigore in tutti i Comuni della Valle di Sole;-----
- che il comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;-----
- che con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune di _____ ha approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'art.1, commi 667 e 668, della L. 147/2013 e successivo regolamento attuativo in base al DM 20/04/2017, nonché delle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;-----
- che tale scelta gestionale è necessaria per i seguenti motivi: -----
 - a) la Comunità della Valle di Sole è l'Ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio della Valle di Sole e dispone quindi di una struttura centralizzata;-----
 - b) la gestione della tariffa presenta fasi tecnico – amministrative che possono essere gestite direttamente dal Comune ed altre dalla Comunità della Valle di Sole, al fine di assicurare economie di scala, uniformità di servizio e miglioramento dei rapporti con gli utenti ed enti aderenti-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono

destinati all'applicazione ed alla interpretazione di essa.-----

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di _____, ed la Comunità della Valle di Sole (di seguito rispettivamente denominati

"Comune" ed "Ente gestore") approvano la presente Convenzione al fine di gestire l'applicazione della

tariffa corrispettiva relativa alla gestione dei rifiuti urbani;-----

La titolarità giuridica della tariffa rimane in capo al singolo Comune, con riferimento alla potestà

deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi

tariffari (approvazione Regolamento applicazione tariffa, approvazione e validazione PEF,

approvazione tariffe).-----

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere il servizio di accertamento e riscossione della tariffa.

secondo le disposizioni della presente convenzione, applicando unicamente le fonti normative ed

amministrative in premessa individuate. In particolare, le fasi giuridiche e contabili del servizio vengono

ripartite tra le parti secondo le seguenti modalità:-----

Il Comune acquisisce ed aggiorna le dichiarazioni rese dai contribuenti (gli elementi anagrafici dei

contribuenti ivi compreso il numero dei componenti il nucleo familiare, i dati relativi alle superfici

soggette ed ogni altro elemento utile e necessario secondo quanto disposto dal Regolamento

comunale che disciplina la tariffa) e le inserisce nel programma informatico unitario in dotazione ai

Comuni e all'Ente gestore (inserimento in tempo reale delle nuove utenze, e *mensilmente* le variazioni

anagrafiche e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo). In fase di emissione delle

fatture, la Comunità controlla il contenuto dei documenti e comunica eventuali anomalie in tempo utile

per la data di postalizzazione concordata. Il Comune deve, successivamente all'emissione delle fatture,

predisporre le eventuali variazioni, apportare le occorrenti modifiche e richiedere le relative emissioni di

note di accredito, ricalcolate e nuove fatture.-----

In fase di emissione dei resi postali e dei solleciti, il Comune controlla in tempi brevi e con la massima sollecitudine le varie posizioni. Per quanto riguarda i resi postali, il Comune effettua le opportune verifiche anagrafiche, se necessario anche mediante accertamento anagrafico presso l'ultimo Comune di residenza conosciuto. Nella fase di controllo dei solleciti il Comune comunica motivandole eventuali posizioni da sospendere, alle quali non verrà inviato il sollecito in quanto sono stati concordati i relativi pagamenti.

Per quanto riguarda il funzionamento dei CR comunali, l'Ente gestore provvede all'esportazione dei dati relativi ai conferimento effettuati presso i CR.

Il Comune trasmette all'Ente gestore, entro il 31 ottobre, i costi sostenuti direttamente e relativi alla gestione del servizio integrato dei rifiuti secondo quanto previsto dal metodo tariffario, per consentire il loro inserimento all'interno del bilancio di previsione della Comunità della Valle di Sole, se tale data non viene rispettata l'Ente gestore applicherà i dati dell'anno precedente. I costi sostenuti direttamente dai Comuni devono essere presentati su modulo predisposto dall'Ente gestore al fine dell'omogeneità dei dati.

L'Ente gestore predisponde il PEF Grezzo e lo trasmette entro il 30 novembre al Comune per consentire la redazione del PEF Definitivo a seguito della quale l'Ente gestore procederà con le simulazioni tariffarie.

Il Comune predisporrà ed invierà all'Ente gestore i dati da fornire all'Agenzia delle Entrate. Tutte le fasi giuridiche della tariffa competono all'Ente gestore. L'Ente gestore provvede all'emissione delle fatture, alla riscossione ordinaria e coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge), ai rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sotto il profilo tecnico, finanziario e giuridico, alla rendicontazione al Comune delle attività poste in essere, alla gestione delle attività contabili e fiscali collegate alla tariffa con particolare riguardo all'applicazione dell'I.V.A.. La gestione contabile, finanziaria e fiscale della tariffa avverrà nell'ambito della contabilità generale dell'Ente gestore con riferimento al Regolamento di contabilità dello stesso. L'Ente gestore

solleva il Comune da ogni responsabilità in ordine a tali fasi.-----

Il Comune e l'Ente gestore per l'espletamento delle rispettive funzioni possono avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.-----

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune e l'Ente gestore attuano le rispettive funzioni finalizzate all'applicazione della tariffa in completa autonomia finanziaria.-----

Il gettito annuale della tariffa è riscosso dall'Ente gestore e contabilizzato sul bilancio del medesimo Ente, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.-----

2. La tariffa viene deliberata annualmente dal Comune in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione come definito dal Piano Economico Finanziario del medesimo. Con separati provvedimenti l'Ente gestore provvederà a rimborsare al Comune i costi di cui all'art. 3. Tale rimborso avverrà nell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ed entro 45 giorni dall'emissione della relativa fattura.-----

3. Nel caso di scostamenti tra Piano Economico Finanziario e consuntivo del servizio di gestione R.S.U. dei singoli Comuni, l'eventuale conguaglio verrà applicato a partire dal secondo esercizio successivo a quello di riferimento, compatibilmente con le disposizioni previste dal Metodo Tariffario Rifiuti approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.-----

4. In sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario, l'Ente Gestore prevede un importo da attribuire ai costi finanziari derivanti dal mancato incasso delle fatture. Eventuali insoluti al termine delle procedure di recupero dei crediti (ordinaria – coattiva) andranno a ridurre il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato di ogni singolo Comune. Gli interessi per ritardato pagamento stabiliti nella misura del tasso legale e gli oneri di sollecito sono di competenza dell'Ente Gestore.-----

ART. 5 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CONTENZIOSO

Al Comune spetta il front-office con l'utente; il confronto relativo al contenuto della fattura sarà a carico

degli Enti firmatari in base alle rispettive competenze di riferimento a cui sia riconducibile la problematica da risolvere.-----

Il titolare dell'attività di accertamento è l'Ente gestore che la effettua in stretta collaborazione con il Comune.-----

ART. 6 – DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in cinque anni con decorrenza 1 gennaio 2022.
Eventuale disdetta da comunicare all'Ente Gestore a mezzo PEC, entro sei mesi dal 31 dicembre di ogni anno.-----

ART. 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le Leggi vigenti in materia. -----

ART 8 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico alla Comunità della Valle di Sole,
salvo quanto stabilito al precedente art. 4.-----

La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e di bollo ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all. B, art. 16.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

PER LA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

PER IL COMUNE DI

IL COMMISSARIO

IL SINDACO

- Redolfi Guido -